

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

28.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Saluto all'Eccellenza Sciuero ed ai reduci dal fronte	362	Modifiche al vigente testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1352)	364
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):		NEGROTTA CAMBIASO, Relatore, RICCARDI ARTURO, Sottosegretario di Stato, PRESIDENTE.	
Equiparazione del servizio prestato nelle cariche di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, al servizio prestato in Comandi di grandi Unità operanti (1348)	362	Avanzamento dei militari della Regia aeronautica feriti in combattimento o comunque per offesa del nemico (<i>Approvato con modificazioni</i>). (1353)	366-372
TARABINI, Relatore.		VITALINI SACCONI, Relatore - FERRETTI DI CASTELFERRETTO, MANNI, GUGLIELMOTTI, CECI, SACCO.	
Avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali (1349)	363	Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314 (1354)	367
OGGIANU, Relatore.		MANNI, Relatore - FERRETTI DI CASTELFERRETTO.	
Modifica dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1350)	363	Proroga di talune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1355)	368
BONAMICI, Relatore - PRESIDENTE, GUGLIELMOTTI, SCUERO, Sottosegretario di Stato.		MANNI, Relatore.	
Norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva nonché sulla reversibilità della pensione alle vedove ed orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII (1351)	364	Ampliamento degli organici dei sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico (1356)	368
CECI, Relatore.		VITALINI SACCONI, Relatore.	
		Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (1357)	368
		DI BELSITO, Relatore.	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1944-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni (1370) . . .	369
BARBARO, Relatore, RUSSO, Sottosegretario di Stato, PRESIDENTE.	
Modifiche alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1373)	370
HEMMELEK, Relatore, CECI, GUGLIELMOTTI - PRESIDENTE.	
Nomina dei legionari fiumani ad ufficiali di complemento del Regio esercito (1374)	371
SACCO, Relatore, CARRAROLI - PRESIDENTE, SCUERO, Sottosegretario di Stato.	
Comunicazione del Presidente	372

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la guerra, Scuero, e per la marina, Riccardi. Interviene quindi il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, Russo).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Chiozzi-Millelire, Fanelli, Mazzetti Mario e Ricci Giorgio. È in congedo ordinario il Consigliere nazionale Manfredini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto all'Eccellenza Scuero ed ai reduci dal fronte.

PRESIDENTE rivolge, a nome della Commissione, un cordiale e cameratesco saluto all'Eccellenza Scuero, nuovo Sottosegretario di Stato per la guerra. Si dice certo che egli, continuando la tradizione dei suoi predecessori, vorrà cortesemente intervenire alle riunioni per coadiuvare la Commissione legislativa delle forze armate nella sua opera di collaborazione con il Governo per il potenziamento sempre maggiore dell'esercito.

Un saluto altrettanto affettuoso e cordiale desidera porgere a tutti i camerati della Commissione che sono ritornati dopo aver compiuto il loro dovere al fronte, dove alcuni hanno avuto l'altissimo privilegio di essere in prima linea ed hanno combattuto con valore. Li assicura che, durante tutti questi mesi, i componenti la Commissione, pur con il rammarico di non esser stati prescelti anch'essi per il campo di battaglia, hanno tenuto il proprio posto di lavoro con il pensiero sempre rivolto a loro e a tutti i combattenti. In questo momento, particolarmente lieto per le recenti vittorie che hanno coronato gli aspri sacrifici di questi mesi di guerra, sente di dovere, ancora una volta, esprimere la incrollabile certezza della Commissione in una prossima totale vittoria. (*Applausi*).

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, ringrazia il Presidente per le cortesi parole rivoltegli ed esprime la sua volontà di collaborare quanto più strettamente possibile con la Commissione legislativa delle forze armate per le sempre migliori fortune dell'esercito italiano.

Discussione del disegno di legge: Equiparazione del servizio prestato nelle cariche di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, al servizio prestato in Comandi di grandi Unità operanti. (1348)

TARABINI, *Relatore*, rileva che, come è detto nella stessa relazione ministeriale, il provvedimento estende, per tutta la durata dell'attuale guerra, al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra ed al Capo di Stato Maggiore della M. V. S. N. l'equiparazione del servizio da essi prestato in tali cariche a quello trascorso nel comando di grandi Unità operanti, così come è stato fatto per i Capi di Stato Maggiore di tutte le altre forze armate. Si tratta quindi di un provvedimento equitativo in relazione ad una disposizione già adottata per consimili alte cariche e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. (1349)**

OGGIANU, *Relatore*, rileva che, come chiaramente esposto nella relazione ministeriale, soppresso l'avanzamento per meriti eccezionali, si è venuti nella determinazione di conferire efficacia di giusto vantaggio di carriera all'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Arma dei Reali Carabinieri, stabilendosi che coloro che concorrono a detto avanzamento debbono avere un'anzianità di grado di non più di un anno inferiore a quella che viene stabilita per l'avanzamento ad anzianità.

Il provvedimento è quanto mai opportuno e non richiede ulteriori delucidazioni. Ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari. (1350)

BONAMICI, *Relatore*, ricorda che la legge 10 giugno 1937-XV dispone che i giovani ammessi ai corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, non ne possano essere dimessi se non nei casi previsti dalle disposizioni vigenti per il reclutamento nel Regio esercito.

Ora, per soddisfare il desiderio di questi giovani, molti dei quali chiedono, pur di poter partecipare all'attuale guerra, di essere chiamati anche come semplici soldati presso i reparti operanti, si è venuti nella determinazione di modificare l'articolo 2 della legge stessa stabilendo che, in tempo di guerra, è data facoltà al Ministro della guerra di disporre la dimissione dai corsi anche fuori dei casi previsti dalla legge.

Poichè l'aspirazione di questa gioventù è più che mai legittima ed encomiabile, in quanto è determinata dalla preoccupazione di non giungere in tempo a partecipare alla guerra se dovesse ultimare i corsi allievi ufficiali, propone che il disegno di legge venga senz'altro approvato.

PRESIDENTE trova il provvedimento quanto mai opportuno in quanto soddisfa

la nobile aspirazione della gioventù universitaria animata, come egli ha avuto campo constatare, da alta passione di Patria.

Si rende perfettamente conto come il provvedimento sia giustificato dalla estrema difficoltà da parte del Ministero della guerra di poter conferire a tutti questi giovani la nomina ad ufficiale; dato il loro grande numero; ma ritiene che il Ministero della guerra, con il suo potere discrezionale, saprà tuttavia saggiamente limitare le dispense dall'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali.

GUGLIELMOTTI raccomanda che della facoltà concessa al Ministro della guerra si faccia uso con una certa discrezione per evitare un eccessivo depauperamento dei ranghi degli ufficiali inferiori.

Apprezza moltissimo lo spirito del provvedimento, inteso a favorire il volontarismo che è il cardine della fede fascista, ma ritiene che non si debba perdere di vista la opportunità di conservare, per un impiego più idoneo e logico, questi giovani i quali hanno tutte le attitudini per adempiere le mansioni di sottotenente di complemento. È d'altra parte ovvio che meglio possa un giovane, appartenente alle categorie sociali medie, riuscire ad essere un ottimo ufficiale di complemento che non forse un buon soldato semplice. Perciò fa voti che, con la facoltà concessa dalla legge, non si giunga ad impoverire la fonte naturale del reclutamento degli ufficiali di complemento.

PRESIDENTE concorda col camerata Guglielmotti in quanto, pur dandosi atto del lodevole spirito volontaristico che anima la nuova gioventù, è da tener sempre presente che, specie in un momento come l'attuale, ciascun cittadino deve dare tutto quanto può per l'efficienza bellica della Nazione, a prescindere da quello che possa essere un desiderio personale ispirato ai più nobili sentimenti. Ogni anche legittima e nobile aspirazione personale, va subordinata alle ferree necessità della guerra. Si dichiara certo che il Ministero della guerra farà un uso molto discreto dei poteri accordati dalla legge.

SCUFERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, assicura che terrà conto della raccomandazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva, nonchè sulla reversibilità della pensione alle vedove ed orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII. (1351)

CECI, *Relatore*, fa notare che il disegno di legge si propone di raggiungere due finalità: da una parte, di regolare il trattamento di quiescenza per gli ufficiali della riserva richiamati in servizio per motivi di guerra, e dall'altra di concedere, in casi particolari, determinatisi in seguito all'applicazione della nuova legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, il beneficio della reversibilità delle pensioni alle vedove ed agli orfani degli ufficiali collocati nella riserva od in congedo assoluto per abbassamento dei limiti di età.

Si tratta di due provvedimenti che vengono adottati per ragioni di equità.

Con l'articolo 1 si coordina il disposto della legge 9 maggio 1940 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito con il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937 circa la valutazione del periodo del richiamo degli ufficiali della riserva, in tempo di guerra, per tutti i diritti che ne conseguono.

Gli articoli 2 e 3 più specialmente regolano la questione della reversibilità della pensione con riguardo a due situazioni diverse.

Per la prima, si riconosce il diritto alla pensione di reversibilità alle vedove ed agli orfani degli ufficiali i quali, pur avendo contratto matrimonio durante il servizio permanente, in tempo anteriore alla pubblicazione della nuova legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e precisamente nel periodo 1° gennaio-14 maggio 1940, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per abbassamento dei limiti di età, con decorrenza anteriore alla data del matrimonio.

Per la seconda, anche alle vedove degli ufficiali i quali hanno contratto matrimonio dopo il cinquantesimo anno di età e che per effetto dell'abbassamento dei limiti di età, non possono raggiungere i due anni di convivenza matrimoniale nel servizio permanente, viene riconosciuto lo stesso diritto alla pensione di reversibilità.

Poichè il collocamento nella riserva o in congedo assoluto è, nei casi specifici surri-

feriti, un fatto indipendente dalla capacità e tanto meno dalla volontà degli ufficiali di cui si tratta, il criterio equitativo che ha ispirato il provvedimento è evidente. Ne propone perciò l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al vigente testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (1352)

NEGROTTO CAMBIASO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge riguarda tre distinti argomenti e cioè la composizione della Commissione suprema di avanzamento, le promozioni per merito di guerra e l'avanzamento degli ufficiali in congedo dello Stato Maggiore e del Genio navale.

Quanto al primo, si stabilisce che, per lo scrutinio degli ufficiali di porto, faccia parte della Commissione anche il tenente generale di porto comandante in 2^a, inquantochè il comandante generale delle capitanerie di porto, essendo ammiraglio di squadra, fa parte della Commissione per la sua qualità di ammiraglio, indipendentemente dal Corpo cui appartiene.

Per il caso poi di impedimento di uno di questi due rappresentanti, è contemplata l'eventualità della loro sostituzione con uno dei maggiori generali. In tal caso però, l'ufficiale sostituito non può giudicare che per l'avanzamento di ufficiali di grado inferiore al proprio. Viene così assicurata agli ufficiali di porto la esistenza nella Commissione di due particolari rappresentanti, analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali degli altri corpi. Parimenti, viene assicurata nella stessa Commissione la rappresentanza di due componenti, rispettivamente ai due corpi del Genio navale e delle armi navali.

Quanto alle promozioni per merito di guerra, si stabilisce che esse vengono effettuate, così come avviene per le altre Forze armate, anche se non vi sono i posti organici, posti che saranno poi riassorbiti con la prima vacanza. La disposizione aggiunge poi che la data di decorrenza dell'anzianità è quella del fatto d'arme che originò la promozione o dell'ultimo fatto d'arme, qualora si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Riguardo poi alla promozione degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo del genio navale trasferiti nei ruoli delle categorie in congedo anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1935-XIII, si apporta una precisazione alla legge vigente, stabilendosi che questi ufficiali possono conseguire l'avanzamento soltanto quando sono stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, mentre prima dovevano essere promossi anche quelli dei ruoli di comando marittimo: il che portava un eccessivo ritardo nelle promozioni stesse.

Data la evidente opportunità del provvedimento, ne propone l'approvazione.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, aggiunge, a titolo di chiarimento, che nella legislazione riguardante la marina, una parte molto delicata è quella che si riferisce alla composizione della Commissione di avanzamento, in quanto offre spesso il fianco ad impugnative presso il Consiglio di Stato.

Il massimo organo in materia di avanzamento è costituito dalla Commissione Suprema della quale fanno parte gli ammiragli di squadra, a cui si aggiungono, quando vengono in esame gli avanzamenti degli ufficiali di altri Corpi, due generali dei Corpi stessi.

Con la costituzione del Comando generale delle Capitanerie di porto, affidato ad un ammiraglio di squadra, si veniva ad avere che questo ammiraglio partecipava alla Commissione a doppio titolo: per non variare l'equilibrio nella composizione della Commissione, bisognava stabilire se l'ammiraglio doveva sedere nella Commissione come tale o come comandante delle Capitanerie di porto. Se l'ammiraglio sedeva nella Commissione come tale, bisognava introdurre altri due ufficiali generali delle Capitanerie di porto; ma poichè l'ammiraglio, per la sua stessa funzione di comandante generale, non poteva mai astrarsi dall'esercizio di una così particolare prerogativa, qual'è quello dello avanzamento, in realtà nell'ipotesi accennata i rappresentanti delle Capitanerie di porto sarebbero stati tre. La precisazione del disegno di legge è intesa a mantenere il numero di due rappresentanti.

La stessa cosa avviene per quanto si riferisce al Corpo del genio navale ed a quello delle armi navali. Si può avere infatti il caso che tanto l'ispettore del genio navale quanto l'ispettore delle armi navali ricoprano la carica di direttore generale delle rispettive

specialità, in questo caso si sarebbe avuta la rappresentanza di una sola persona per i rispettivi corpi. Bisognava quindi anche in questo caso, così come ha fatto la legge, chiamare a far parte della Commissione un altro generale.

Viene poi la questione dell'avanzamento per merito di guerra, questione molto delicata in quanto la promozione, in simili casi, dev'essere immediata e deve avere la data del fatto d'armi che l'ha originata. Non è possibile che questa alta benemerita venga riconosciuta solo dopo che sia passato molto tempo, in attesa che si verifichi la relativa vacanza nel ruolo. L'esercito e l'aeronautica avevano già questa facoltà, mentre la marina non l'aveva ancora.

Il provvedimento odierno viene a togliere questa disparità.

L'ultimo argomento consiste, come ha accennato il Relatore, in una precisazione. Fino al 1935, in marina si aveva, nel Corpo di Stato Maggiore e nel Corpo del genio navale un unico ruolo che poi, per necessità organiche, è stato suddiviso. Di questi ruoli, però, nel campo dell'avanzamento, uno ha continuato nelle promozioni con una certa celerità, mentre l'altro, per ragioni organiche, è rimasto un po' arretrato. Gli ufficiali in congedo si sono così trovati a dover seguire le vicende non più di un solo ruolo, ma di due ruoli, poichè la loro promozione era subordinata a quella degli ufficiali in servizio effettivo di pari grado ed anzianità, appartenenti all'uno e all'altro ruolo. Il che portava a stridenti disparità ed a ritardi ingiustificati nelle loro promozioni.

Il provvedimento in esame viene ad ovviare a tale stato di disagio.

PRESIDENTE coglie l'occasione per rammentare che la Commissione ha più volte lamentato il continuo susseguirsi di nuove norme e di relative modificazioni in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.

La Commissione si rende conto della necessità di emendare i difetti che le leggi appalesano nella loro applicazione pratica e si rende anche conto che il momento attuale impone particolari provvedimenti di urgenza. Tuttavia, essa si permette di richiamare ancora una volta l'attenzione dei Camerati Sottosegretari alle forze armate, sul fatto che non si possa giungere mai ad ottenere una, sia pure relativa, stabilità normativa in questa materia. Ciò crea fra gli interessati uno stato d'animo non perfettamente sereno e non consente loro di dedicarsi con

tranquillità ai doveri che loro incombono, soprattutto in questo momento. Lo stillicidio di provvedimenti adottati con l'assillo dell'urgenza, per casi particolari, rende peraltro molto difficile la consultazione dei testi legislativi che regolano la materia la quale finisce col rimanere senza ordine.

Formula quindi la raccomandazione che i Ministri competenti abbiano sempre presente, in un settore così delicato come quello relativo allo stato e all'avanzamento degli ufficiali, la necessità di norme che siano il più possibile chiare e complete e, allorché si rendono necessari completamenti e aggiornamenti, tengano conto della opportunità di comprendere in poche norme il maggior numero possibile di casi, per non doverle poi integrare con modificazioni e modificare poi anche le integrazioni.

La sua osservazione non riguarda il caso del disegno di legge in discussione, ma vuole essere una raccomandazione di carattere generale che ha ritenuto opportuno rinnovare oggi, dato che sono presenti alla riunione due Sottosegretari di Stato alle Forze armate.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Avanzamento dei militari della Regia aeronautica feriti in combattimento o comunque per offesa del nemico. (1353)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, fa presente che con molta opportunità il disegno di legge in esame apre l'adito, per la durata della guerra, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica che abbiano riportate ferite in combattimento o provocate dall'offesa del nemico, e riportate in servizio e per causa di servizio, a conseguire l'avanzamento, anche se si trovino nella posizione di aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio, senza attendere la cessazione dello stato di aspettativa, così come dispone l'articolo 33 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Naturalmente, questo beneficio non potrebbe avere effetto per il caso di chi, ottenuta la promozione in virtù di questa nuova disposizione, venga a trovarsi nuovamente nel turno di avanzamento e perciò si stabilisce che il militare che abbia conseguito

una promozione alle condizioni sopra dette, non potrà essere ammesso ad un ulteriore avanzamento se non dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio nel nuovo grado, a meno che non sia nuovamente ferito in combattimento o per offesa del nemico.

Trova però eccessivo il richiedere a questi benemeriti che hanno versato il sangue per la Patria, che non soltanto la loro ferita sia riportata «in servizio», ma anche «per causa di servizio».

Gli risulta che questa limitazione è stata voluta dal Ministro delle finanze, ma osserva che non sia questo il caso di adottare criteri restrittivi di economia.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO trova l'osservazione più che giusta, perché nella pratica applicazione di questi provvedimenti esce sempre in campo la questione della causa di servizio e in molti casi le ferite riportate in zone di operazioni non sono state considerate come avvenute per causa di servizio. Sarebbe bene che per tutte le Forze armate la cosa fosse chiarita definitivamente e, naturalmente, in senso più largo, anziché restrittivo. Una ferita riportata in zona di operazioni, per l'offesa del nemico, deve ritenersi sempre dovuta a causa di servizio.

MANNI rileva l'importanza della questione anche per il suo lato morale e ritiene che la discussione del disegno di legge potrebbe essere rinviata alla prossima riunione della Commissione, per poter nel frattempo concordare un emendamento con i Ministeri competenti.

PRESIDENTE invita il Relatore a concretare in un emendamento la sua osservazione.

VITALINI SACCONI, *Relatore*, propone di sopprimere, nel primo comma dell'articolo unico le parole «e per causa di servizio».

PRESIDENTE osserva che analoga disposizione dovrebbe essere adottata nei riguardi di tutte le Forze armate, altrimenti il Ministero delle Finanze potrebbe obiettare che la norma che si vuole sopprimere nei riguardi dell'aeronautica è in vigore per le altre Forze Armate.

GUGLIELMOTTI ritiene che una delle principali ragioni per cui è opportuno chiedere la soppressione dell'inciso «e per causa di servizio» possa ravvisarsi nel fatto che esso è superfluo. Si legge, infatti, nel disegno di legge: «in servizio e per causa di servizio»; ma i soldati che si trovano in località esposta all'offesa del nemico, in tempo di guerra, sono sempre in servizio, come lo sono coloro

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che si trovano sui campi di aviazione e che, per questo solo fatto, sono esposti alle offese nemiche. È superfluo ricercare un rapporto di causa ed effetto tra il servizio e la ferita, perchè esso è implicito. Quindi l'inciso « per causa di servizio » non farebbe che ingenerare difficoltà e confusione,

PRESIDENTE è anch'egli d'avviso che qualunque ferita provocata dall'offesa del nemico e riportata in servizio, sia sempre dovuta « a causa di servizio ». Può invece ricercarsi se la causa di servizio vi sia o meno, quando la ferita sia dovuta ad incidente diverso dall'offesa nemica.

CECI nota che dalla dizione dell'articolo appare chiaro che l'espressione « per causa di servizio » non è affatto pleonastica come si è detto. La congiunzione e « in servizio e per causa di servizio » dimostra che anche questa della causa di servizio è una condizione richiesta, per la quale chi deve decidere si riserva una valutazione.

Pensa tuttavia anch'egli ch'essa sia da considerarsi eccessiva e debba essere tolta dalla legge. Ma per far ciò, occorre rinviare la discussione al fine di poter sentire il parere del Ministro delle finanze.

SACCO comprende come in tempo di pace l'Amministrazione debba tener gli occhi bene aperti per evitare che passino per ferite riportate per servizio anche quelle che col servizio non hanno niente a che fare. Ma in tempo di guerra, le cose sono diverse. Chi è attendato in zona di operazioni deve avere lo stesso trattamento di chi va all'assalto, quando è ferito per offesa del nemico. Così è agli effetti del trattamento di quiescenza e delle altre conseguenze giuridiche: così deve essere anche per le promozioni concesse ai feriti, sia per l'aeronautica che per le altre Forze armate.

MANNI trova che bisognerebbe precisare meglio che cosa si intende per « durata della guerra », se cioè durata dello stato di guerra o durata delle operazioni. Nell'altra guerra, lo stato di guerra si è protratto per circa otto mesi dopo la fine delle operazioni. Trattandosi di promozioni, bisogna andar cauti ed essere precisi.

Se per « durata della guerra » si intende la durata delle operazioni, la norma sarebbe ingiusta, poichè non si può ammettere che, il giorno dopo finite le operazioni, cessi di aver vigore questa norma. Propone quindi di modificare la dizione dicendo: « o dopo sei mesi dalla fine delle operazioni » o « per la durata dello stato di guerra ».

PRESIDENTE fa notare che la questione si è presentata anche alla fine dell'altra guerra e ritiene sia stata risolta con l'emanazione di disposizioni che equiparavano lo stato di guerra alla durata della guerra. Crede che la preoccupazione del camerata Manni non abbia ragion d'essere. In tutte le disposizioni si parla sempre della durata della guerra. Se poi la durata della guerra non dovesse coincidere con la durata dello stato di guerra, si emanerà di certo una norma, che provvederà ad equiparare la durata della guerra alla durata dello stato di guerra.

MANNI non insiste nella sua proposta di emendamento, ma trova tuttavia opportuno il rinvio per l'emendamento proposto dal Relatore.

PRESIDENTE propone di sospendere la discussione del disegno di legge, rinviandola alla fine della riunione, per poter nel frattempo interpellare il Ministro delle finanze circa la soppressione dell'inciso « e per causa di servizio ».

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314. (1934)

MANNI, *Relatore*, nota che a mano a mano che l'aeronautica ha visto completare i propri ruoli di ufficiali di complemento, ha inteso sempre meno la necessità di distrarre, per tale scopo, ufficiali di complemento dalle altre Forze armate così come la legge vigente contempla. E poichè ora si è arrivati ad un punto in cui i corsi allievi ufficiali danno un gettito notevole, si è deciso di abolire questo sistema di reclutamento.

La cosa è molto opportuna.

Per quanto riguarda l'articolo 1, non vi è nulla di innovato relativamente ai commi a), b), c). Nuovo è soltanto il comma d) che dà la facoltà di nominare sottotenenti di complemento del Genio aeronautico i laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali. Anche questo è logico che debba avvenire.

L'articolo 2 abroga gli articoli che contemplano la facoltà di trasferire gli ufficiali di complemento dai ruoli del Regio esercito, e della Regia marina, a quelli della Regia aeronautica. È fatta però salva la facoltà di eseguire il trasferimento nel ruolo naviganti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di quelli ufficiali che abbiano già iniziati i corsi di pilotaggio militare e conseguano il relativo brevetto. L'articolo 3 è inteso a sfollare il ruolo degli ufficiali naviganti di complemento da coloro che non sono più in condizioni di disimpegnare il servizio di detto ruolo. Questo pure è naturale ed opportuno che avvenga.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO. trova opportuna l'abrogazione dell'articolo 81 specie per il fatto che in base ad esso sono entrati nell'aeronautica ufficiali di complemento con scarsi titoli di studio e che pertanto non hanno potuto dar prova di sufficiente capacità.

Ritiene peraltro che il limite di età di 40 anni, consentito ai laureati in ingegneria aeronautica per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nel ruolo ingegneri, sia eccessivo per un'arma giovanile come l'aeronautica, tanto più che normalmente la laurea si consegue al massimo a 26 o a 27 anni.

MANNI, *Relatore*, trova giustissima l'osservazione, ma fa osservare che se tale limite venisse abbassato, si correrebbe il rischio di perdere qualche buon elemento che ha maturato per anni la sua esperienza nelle fabbriche.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga di talune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. (1355)

MANNI, *Relatore*, avverte che il Ministro dell'aeronautica, per mantenere una giusta armonia fra i vari ruoli degli ufficiali, che sono in stretta correlazione col materiale di volo, aveva avuto facoltà di provvedere con potere discrezionale, a coprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica. Tale facoltà era prevista, come disposizione transitoria, dall'articolo 119 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314 ed è stata poi prorogata di sei mesi in sei mesi, oggi, con il disegno di legge in esame, permanendo le condizioni che resero necessarie dette proroghe, si provvede a concederne un'altra fino a tutto l'anno 1942-XXI.

Riconosce l'opportunità del provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Ampliamento degli organici dei sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico. (1356)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, rileva che il rapido incremento delle costruzioni aeronautiche ha fatto sì che il Ministero dell'aeronautica abbia avuto continuamente, negli ultimi tempi, bisogno di aumentare i posti negli organici degli assistenti tecnici.

Mentre con precedente provvedimento si sono aumentati i posti per gli ufficiali, questa volta si tratta di aumentare di 429 i posti di sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico. Il termine per attuare compiutamente l'aumento è di tre anni, a partire dal 1° gennaio 1941.

La utilità del provvedimento è evidente.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile della Associazione della Croce Rossa Italiana. (1357)

DI BELSITO, *Relatore*, fa notare che il Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, all'articolo 5 limitava il reclutamento del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) dei ruoli normale e speciale dell'Associazione italiana della Croce Rossa ai soli cittadini appartenenti alla leva di terra. Col presente disegno di legge, si stabilisce che tutto il personale della Croce Rossa si possa reclutare da tutte le Forze armate dello Stato, ossia dalla Regia marina, aeronautica, esercito e guardia di finanza.

Inoltre, mentre all'articolo 5 del citato decreto si stabiliva che il personale della Croce Rossa direttivo (ufficiali) dovesse reclutarsi tra gli esenti dagli obblighi di leva tra i 55 e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

i 65 anni e che il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) si reclutasse sempre dagli stessi non aventi obblighi di leva compresi tra i 55 e 60 anni, ora tali limiti si riducono, in via eccezionale, a 40 anni per il personale di assistenza e 45 per il personale direttivo.

Inoltre il presente decreto stabilisce che mentre prima non vi erano limitazioni riguardo l'arruolamento nella Croce Rossa dei medici e farmacisti riformati, ora questi saranno sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, ed il loro arruolamento nella Croce Rossa, ove siano riconosciuti idonei al servizio militare, sarà subordinato alle condizioni e limitazioni previste per gli aventi obblighi di servizio militare.

Col presente disegno di legge si sono apportate modifiche a molti articoli del precedente decreto 10 febbraio 1936-XIV, suggerite dalla esperienza di questi ultimi tre anni.

Così all'articolo 1, per esempio, si dice che il personale assunto è iscritto in due ruoli, uno normale e l'altro speciale. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile pel servizio in tempi di pace e di guerra, suddiviso ora in due ruoli anzichè su tre come prima e cioè ruoli mobile e di riserva, rimanendo il ruolo degli indisponibili solo pel personale direttivo che venga a trovarsi in speciali situazioni di indisponibilità.

Il ruolo speciale comprende invece il personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace.

Le numerose altre variazioni ai vari articoli derivano dalla diversa provenienza che si ha ora dei reclutati.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

(A questo punto interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Russo).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. (1370)

BARBARO, *Relatore*, fa presente che, per ovvie ragioni, l'applicazione delle norme concernenti il divieto delle promozioni del

personale indicato dai Regi decreti 27 marzo 1939-XVII, n. 1223 e 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, non in possesso del requisito dello stato di coniugato o di vedovo, è stata sospesa in virtù della legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 39, nei riguardi di tutte le categorie di ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. Successivamente però, col Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, che oggi viene presentato per la conversione in legge, tale sospensione è stata estesa anche ad altre categorie di personale, e più precisamente al personale militare, ancorchè non mobilitato, e agli impiegati civili in servizio militare o militarizzato o comunque dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso enti militari, perchè è evidente che le difficoltà della guerra si riflettono anche sulla possibilità, per tale personale, di contrarre matrimonio. La disposizione è più che opportuna e merita approvazione.

Senonchè, in relazione a questo decreto-legge, si sono avute richieste di estensione da parte di molti interessati, e particolarmente da parte di professori universitari, che si trovano in una situazione particolare: Questi docenti universitari, in sostanza, essendo stati vincitori di concorsi universitari, ma non avendo potuto avere il conferimento della cattedra perchè non coniugati o vedovi, e non avendo potuto contrarre matrimonio nel termine di due anni loro concesso, desidererebbero, in considerazione del servizio militare prestato, che questa disposizione venisse estesa anche a loro favore. A sostegno della loro tesi osservano, che quando si è trattato di limitare la loro sistemazione, appunto perchè celibi, essi sono stati considerati alla stregua di tutti gli altri impiegati, mentre ora che si tratta di derogare a tali disposizioni limitative, essi ne vengono esclusi.

Avverte che, in proposito, il camerata Biggini ha presentato un emendamento, da aggiungere al primo articolo del decreto-legge, del tenore seguente:

«La disposizione del comma precedente si applica anche ai vincitori di concorsi di cattedre universitarie, i quali abbiano prestato servizio militare nella presente guerra».

Essendo il camerata Biggini assente, fa proprio l'emendamento, trovando logico che la disposizione debba essere estesa anche ai professori universitari che, secondo la loro accorata richiesta, si trovano in una condizione peggiore degli impiegati civili che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

hanno un posto sicuro e godono di uno stipendio certo, mentre essi non hanno ancora nè il posto nè lo stipendio relativo.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, osserva che tutti sanno quali sono le profonde ragioni di ordine morale e sociale che hanno indotto il Governo fascista a regolare l'assunzione per concorsi e le promozioni alla condizione dello stato di coniugato o di vedovo.

Ora il Governo fascista, con questo provvedimento presentato per la conversione in legge, ha inteso di concedere una deroga unicamente per ragioni molto precise, e imprescindibili. Tali deroghe trovano loro giustificazione in quanto si tratta di elementi che realmente sono venuti a trovarsi nella condizione di non poter contrarre matrimonio o comunque indirizzarsi in questo tempo verso il matrimonio. Quindi tale disposizione si estende a coloro che sono chiamati alle armi o che dipendono comunque dall'Amministrazione militare e che sono direttamente impegnati, in questo momento di emergenza, in attività che si presume possano rendere più difficile il contrarre matrimonio.

Nel caso particolare che ha tratto all'emendamento proposto, si tratta peraltro non di promozioni, ma addirittura di nomine a seguito di concorso.

Il Governo pertanto non può che essere contrario all'emendamento presentato, tanto più che l'estensione di questo provvedimento avrebbe come conseguenza una catena ininterrotta di altre sollecitazioni, per far sì che la disposizione venga sempre più allargata. Così facendo, si verrebbe ad intaccare in profondità fondamentale il principio informatore della norma.

Era previsto che coloro che volevano concorrere dovessero possedere il requisito dello stato di coniugato o di vedovo.

Ora non è giusto che di una circostanza determinata da condizioni particolari, alle quali si deve riconoscere una eccezionale ragione di deroga, si approfitti per eludere le condizioni del concorso e la legge.

Il Governo fascista non ha inteso con questo provvedimento di creare un beneficio, ma ha inteso riconoscere un particolare stato di fatto e quindi ammettere alle promozioni coloro che si trovino solo in determinate condizioni.

BARBARO, *Relatore*, fa notare che non si tratta di favorire persone che cercano di speculare su un provvedimento legislativo: si tratta di persone che hanno regolarmente superato un concorso e che, venendosi a

trovare nelle condizioni previste dal decreto, avrebbero diritto alla nomina.

PRESIDENTE avverte che all'opposizione della Presidenza del Consiglio si aggiunge anche quella del Ministro delle finanze.

Nota che le obiezioni fondamentali che si oppongono all'accoglimento dell'emendamento sono due: prima di tutto si tratta di un provvedimento non di promozione, ma di nomina, con la quale si fa acquistare un nuovo stato giuridico a persone che non lo avevano precedentemente e che per acquistarlo devono avere determinati requisiti.

In secondo luogo, se si concedesse questa agevolazione, si renderebbe agli interessati un beneficio ben maggiore di quello che il disegno di legge rende agli impiegati dello Stato. Questi ultimi infatti vengono a beneficiare di una sola promozione, e per conseguirla altre devono contrarre matrimonio. I professori universitari invece, che da incaricati divengono ordinari, raggiungono d'un colpo l'apice della carriera essendo celibi e non hanno più la necessità, ai fini della carriera stessa, di prendere moglie. Queste obiezioni appaiono indubbiamente fondate: ritiene quindi che la Commissione debba eccedere al parere contrario, espresso dal Governo all'accoglimento dell'emendamento proposto.

BARBARO, *Relatore*, non insiste nell'emendamento e chiede se, almeno, non si possa esprimere il voto che il Ministro dell'educazione nazionale elevi a quattro il termine di due anni concesso per contrarre matrimonio a questi docenti universitari vincitori di concorso.

PRESIDENTE obietta che il tempo concesso appare sufficiente.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del Regio esercito. (1373)

HEMMELER, *Relatore*, avverte che lo scopo di questo disegno di legge è di garantire dei reali vantaggi di carriera a tutti quei sottufficiali che emergono per spiccate qualità militari e per ottimo rendimento, vantaggi che non possono ottenere essendo stata abrogata la legge che consentiva l'avanzamento per meriti eccezionali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Attualmente, i sergenti maggiori, quando entrano nel primo terzo del ruolo complessivo, possono, su proposta dei superiori, sostenere gli esami e, se dichiarati idonei, conseguire la promozione quando entrano nel primo nono del ruolo stesso, nella proporzione di uno a due, ad anzianità. I marescialli invece possono avere la promozione a scelta dopo tre anni di grado, nella proporzione di uno a quattro.

Ora, siccome i posti disponibili sono limitati alle vacanze e il numero dei sottufficiali idonei alla promozione è eccessivo, anche in seguito alle molte proposte fatte dai superiori, succede qualche volta che i sottufficiali promossi a scelta conseguano il grado alla stessa data di quelli promossi per anzianità, e qualche volta anche dopo. Questo inconveniente si verifica soprattutto per i sergenti maggiori e in misura minore per i marescialli.

Ad ovviare a questo inconveniente, il disegno di legge in esame dispone due varianti: i sergenti maggiori potranno conseguire, se idonei all'esame, la promozione al primo terzo del ruolo. Però possono aspirare alla promozione solo quei sottufficiali (marescialli compresi) che siano in possesso di titolo di studio di licenza di scuola media o equipollente e la qualifica di ottimo in tutti gli anni del grado. Si fa eccezione in via transitoria del titolo di studio per quei marescialli che abbiano conseguito il grado prima del 31 dicembre 1941 e risultino in possesso di determinate benemeritenze di guerra.

Propone che questa data venga protratta al 31 dicembre 1942, allo scopo di consentire anche a quei sottufficiali che attualmente sono in guerra di poter godere di questo vantaggio.

Anche se la legge possa non soddisfare pienamente le aspirazioni dei sottufficiali, tuttavia devesi riconoscere che essa ha il pregio di selezionare un po' i quadri e di dare un vantaggio effettivo ai migliori. È da notare poi che essa non grava sul bilancio dello Stato.

CECI osserva che per licenza di ordine medio si debba naturalmente intendere licenza della scuola media nuova, poichè, a rigore, il nuovo ordine medio non corrisponde alla vecchia scuola media, e bisognerà tener conto, nello stabilire la equipollenza, che eventualmente il titolo minimo di studio di cui questi ufficiali si trovino in possesso possa essere quello di primo grado delle scuole secondarie.

Chiede, inoltre, se non sia il caso, dato che sono previste altre ed importanti garanzie che

vanno fino alla proposta del superiore, di esaminare, per cercare di venire incontro alle aspirazioni di molti bravi sottufficiali, se il requisito di questo titolo di studio sia proprio indispensabile.

Non intende proporre un emendamento, ma semplicemente adombrare una questione per un suo eventuale esame.

GUGLIELMOTTI crede non sia il caso di transigere sul titolo di studio, in quanto esso costituisce un'utile remora.

PRESIDENTE osserva che è opportuno mantenere il titolo di studio quale requisito fondamentale, allo scopo di elevare e migliorare la categoria dei sottufficiali, tanto più che attualmente vi sono anche molti marescialli che hanno una cultura insufficiente.

Pone in discussione gli articoli portando a conoscenza che all'emendamento proposto dal Relatore all'articolo 3, di sostituire le parole: « 31 dicembre 1941-XX » con le altre: « 31 dicembre 1942-XXI » il Ministro delle finanze non ha sollevato eccezioni e che il Sottosegretario di Stato per la guerra ha dichiarato di accettarlo.

(Si approvano tutti gli articoli, compreso l'articolo 3 emendato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nomina dei Legionari Fiumani ad ufficiali di complemento del Regio esercito. (1374)

SACCO, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge estende ai legionari fiumani i benefici concessi agli ex combattenti della guerra 1915-18 per la nomina ad ufficiali di complemento.

Già la legge 1^o novembre 1940-XIX equiparava il servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921, a quello prestato nelle Forze armate dello Stato: ora il beneficio si estende anche ai fini della nomina ad ufficiale di complemento per coloro che abbiano ottenuto la detta equiparazione, se arruolati direttamente nella Milizia fiumana, e per i sottufficiali e militari di truppa che vi abbiano prestato servizio nel periodo predetto. Si stabilisce a 55 anni il limite massimo di età per conseguire la nomina, la quale è subordinata al possesso dei prescritti titoli di studio e ad un esperimento pratico del quale però possono essere dispensati coloro che abbiano conseguita l'idoneità a sergente.

Propone con plauso l'approvazione.

CARRAROLI ricorda un'altra categoria di benemeriti i quali finora sono stati completamente esclusi dalla nomina a sottotenente di complemento, e precisamente i mutilati e feriti della Rivoluzione Fascista. Questo beneficio è stato concesso ai mutilati di guerra, a quelli della Milizia volontaria ed ora ai legionari fiumani. Rimangono ancora i mutilati per la Causa Fascista che, alle stesse condizioni degli altri, aspirano anch'essi ad essere nominati ufficiali del Regio esercito, tenendosi conto naturalmente dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti. Con ciò si rende interprete del desiderio manifestatogli dall'Associazione Mutilati Fascisti.

PRESIDENTE si giova della presenza del Sottosegretario di Stato alla guerra per pregarlo di prendere in considerazione questa raccomandazione.

Vedrà egli se non sia opportuno proporre quanto prima un analogo provvedimento anche pei mutilati e feriti della Causa Fascista, tenendo presente che tali benefici sono già stati concessi per le altre categorie di benemeriti della Rivoluzione.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, terrà conto della raccomandazione.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Avanzamento dei militari della Regia aeronautica feriti in combattimento o comunque per offese del nemico. (1353)**

PRESIDENTE comunica che il Ministro delle finanze ha fatto conoscere che accetta l'emendamento proposto dal Relatore all'articolo 3 per la soppressione dell'inciso « e per causa di servizio ».

Pone a partito gli articoli del disegno di legge con l'articolo 3 emendato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE dà lettura della seguente lettera del Ministro della guerra diretta, in data 14 maggio 1941-XIX, alla Presidenza

della Camera, a proposito della petizione Passamonte Antonio e Altomare Salvatore:

« Nella riunione del 4 aprile 1941, la Commissione legislativa delle forze armate, nell'esaminare la petizione con cui i padri di due militari morti in guerra invocano l'emanazione di un provvedimento che esenti dalla chiamata alle armi il maschio unico rimasto in famiglia dopo la morte in guerra dell'altro figlio maschio, riconosciuto che la petizione medesima non può essere presa in considerazione a norma delle leggi vigenti, ha espresso il voto che « possibilmente i Ministeri delle Forze armate, nell'ambito delle loro attribuzioni e delle disposizioni vigenti, tengano conto della particolare condizione delle famiglie che hanno avuto un caduto in guerra, per una destinazione meno rischiosa degli altri loro componenti chiamati alle armi ».

« Al riguardo questo Ministero comunica che per quanto ha tratto al Regio esercito, è stata già esaminata con la maggiore benevolenza possibile la situazione delle famiglie che vengono a trovarsi in particolari condizioni in seguito al richiamo alle armi dei suoi componenti o alla morte in guerra di uno di essi e di recente con la circolare n. 127100, di cui si unisce un esemplare, sono state disposte varie provvidenze fra cui quella che prevede la possibilità, da parte dei genitori che hanno dato uno o più figli alla Patria, di chiedere — qualora i rimanenti figli siano tutti alle armi — che uno di essi venga ricollocato in congedo.

« Di tale concessione possono beneficiare coloro che hanno presentata la petizione sopraccennata, chiedendo alle competenti autorità militari, in caso di richiamo alle armi, che il figlio unico rimasto in famiglia dopo la morte in guerra dell'altro figlio maschio, sia ricollocato in congedo.

« Circa, poi, il voto espresso dalla Commissione, si deve far presente che, per quanto riguarda l'esercito, il suo accoglimento non si rende possibile, soprattutto per le imprescindibili esigenze di mobilitazione delle varie specialità delle armi, corpi e servizi ».

Il Sottosegretario di Stato

A. GUZZONI.

Si compiace della cortese risposta del Ministero della guerra che ha così nuovamente dato prova di tenere in alta considerazione i voti della Commissione.

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Equiparazione del servizio prestato nelle cariche di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, al servizio prestato in comando di grandi Unità operanti. (1348)

ART. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra, il periodo trascorso nelle sottoindicate cariche è valido, a tutti gli effetti, quale periodo di tempo trascorso in comando di grandi unità operanti:

Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

ART. 2.

Nulla è innovato in dipendenza della presente legge per quanto riguarda i trattamenti economici.

Avanzamento a scelta dei sottufficiali della Parma dei carabinieri Reali. (1349)

ART. 1.

Per poter concorrere all'avanzamento a scelta, i sottufficiali dei carabinieri Reali debbono avere un'anzianità di grado di non più di un anno inferiore a quella che viene stabilita, di volta in volta, per l'avanzamento ad anzianità, nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, ferma restando una permanenza nel grado non inferiore alla metà di quella stabilita dall'articolo medesimo.

ART. 2.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifica dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari. (1350)

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, concernente l'obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, è sostituito dal seguente:

« Con l'ammissione ai corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i giovani di cui all'articolo precedente assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazione del Ministro della guerra.

« In tempo di guerra è data facoltà al Ministro della guerra di disporre la dimissione dai corsi anche fuori dei casi previsti dal comma precedente ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 31 ottobre 1940-XVIII.

Norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva nonchè sulla reversibilità della pensione alle vedove ed orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII. (1351)

ART. 1.

Durante i periodi di permanenza nella riserva che, ai fini della pensione, sono utili per intero, ai sensi degli articoli 50 e 105 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

oppure per metà, ai sensi degli articoli 99, 101 e 104 della legge stessa, non si fa luogo, in caso di richiamo, alla riliquidazione prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411; convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 886, dovendo detta riliquidazione effettuarsi al termine dei periodi succitati.

ART. 2.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale in servizio permanente del Regio esercito, compreso il riassunto quale invalido di guerra, che abbia contratto matrimonio prima della pubblicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, durante il servizio effettivo, la disponibilità e l'aspettativa, conservano il diritto alla pensione ordinaria, quando si verificano le altre condizioni previste dall'articolo 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e successive modificazioni, compresa quella di cui al successivo articolo 3, nel caso che l'ufficiale sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, a norma della legge stessa, per abbassamento dei limiti di età, con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940-XVIII e la data della sua pubblicazione.

ART. 3.

Per gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, compresi i riassunti quali invalidi di guerra, collocati nella riserva o in congedo assoluto dal 1° gennaio 1940-XVIII in poi, ai sensi degli articoli 31 e 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e che abbiano contratto matrimonio in età di 50 anni compiuti prima della pubblicazione delle leggi stesse o nei due mesi immediatamente successivi, i due anni di convivenza matrimoniale di cui all'articolo 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per il diritto alla pensione da parte delle vedove, si computeranno dal giorno del matrimonio sino a quello in cui l'ufficiale avrebbe dovuto lasciare il servizio per i limiti di età indicati nella tabella 1 annessa alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, o per compimento del periodo di permanenza massima nelle categorie di fuori quadro e di fuori

organico, previsto dalla stessa legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifiche al vigente testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina. (1352)

ART. 1.

L'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 9. — La Commissione Suprema di avanzamento è composta come segue:

a) di tutti gli ammiragli di armata, di squadra designati di armata e di squadra che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo dall'intervenire;

b) dell'ufficiale ammiraglio Capo di Stato Maggiore della Regia marina o del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina, quando la carica di Capo di Stato Maggiore sia coperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina; in questo caso il Sottocapo di Stato Maggiore ha voto soltanto nello scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

c) del direttore generale del personale e dei servizi militari con voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

d) dei generali ispettori del Genio navale e delle armi navali, o, in caso di assenza o di impedimento, degli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo — prescindendo però da coloro che coprono rispettivamente la carica di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e quella di direttore generale delle armi ed armamenti navali — nonchè del Tenente Generale del Corpo delle Capitanerie di porto comandante in 2^a del Comando generale delle Capitanerie di porto;

e) dei direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di sanità militare marittima e di Commissariato militare marittimo;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

f) di un ufficiale generale medico o di Commissariato — prescindendo dai generali che ne fanno parte in base alla precedente lettera e) — o di porto limitatamente al caso di assenza od impedimento dell'Ammiraglio di squadra comandante generale delle Capitanerie di porto o del comandante in 2^a del Comando generale delle Capitanerie di porto.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore fanno parte della Commissione i membri indicati alle lettere a), b) e c); per gli ufficiali degli altri Corpi i membri indicati nelle lettere a), b) e c) e rispettivamente per i vari Corpi quelli indicati nelle lettere d), e), f); però il direttore generale delle armi ed armamenti navali fa parte della Commissione quando si tratta dello scrutinio degli ufficiali del Corpo delle armi navali anche se appartiene al Corpo di Stato Maggiore.

Qualora il generale ispettore del Genio navale o il generale ispettore delle armi navali coprano, rispettivamente, la carica di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e quella di direttore generale delle armi ed armamenti navali, fanno, altresì, parte della Commissione Suprema rispettivamente il tenente generale del Genio navale e il generale delle armi navali più anziano in ruolo, a prescindere da coloro che siano assenti o impediti.

Gli ufficiali che fanno parte della Commissione Suprema di avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito ».

ART. 2.

L'articolo 106 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 1^o agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 106. — In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.

Tali promozioni si effettuano con anzianità di grado assoluta corrispondente alla data del fatto d'arme che rispettivamente le originò o alla data dell'ultimo fatto d'arme qualora si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra. L'anzianità relativa è stabilita in base al disposto del 2^o comma del precedente articolo 82.

Le promozioni straordinarie per merito di guerra si effettuano anche quando non

esista la corrispondente vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza che ne deriva è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Le proposte per le promozioni straordinarie per merito di guerra sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re Imperatore dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento ».

ART. 3.

L'articolo 130 aggiunto al testo unico approvato con Regio decreto 1^o agosto 1936-XIV, n. 1493, con l'articolo 19 del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 249, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 130. — Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e gli ufficiali del Corpo del Genio navale trasferiti nei ruoli delle categorie in congedo anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, possono conseguire l'avanzamento soltanto dopo promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente, di pari grado ed anzianità, iscritti rispettivamente nel ruolo dei Comandi navali e in quello delle Direzioni, non tenendo conto di coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio ».

ART. 4.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno salvo per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 2 che hanno effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Avanzamento dei militari della Regia aeronautica feriti in combattimento o comunque per offesa del nemico. (1353)

ARTICOLO UNICO.

Per la durata della guerra, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica, raggiunti dal turno di promozione a qualsiasi titolo, mentre siano temporaneamente non idonei fisicamente al servizio militare incondizionato per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio potranno, anche se nella posizione di aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio, essere ammessi a conseguire l'avanzamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zamento, limitatamente però al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento in cui rimasero feriti e sempre che siano giudicati dalle autorità competenti in possesso di tutti gli altri requisiti.

Fermo il disposto dell'articolo 33 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, l'ufficiale che abbia conseguito una promozione alle condizioni di cui al precedente comma, non potrà essere ammesso ad ulteriore avanzamento se non dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbia prestato almeno 6 mesi di effettivo servizio, a meno che non venga nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel 1° comma, per ferita riportata in combattimento o per offesa del nemico, successivamente al richiamo in servizio.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314. (1354)

ART. 1.

L'articolo 80 delle norme approvate col Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salvo disposizioni speciali:

a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il 2° anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

c) dai sottufficiali congedati che abbiano prestato almeno 8 anni di effettivo servizio militare e possiedano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di cui alla lettera a);

d) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico ».

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condi-

zioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver superato il 40° anno di età.

Sono altresì iscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro.

ART. 2.

Sono abrogati gli articoli 81, 82, 83, 84, ed il 3° comma dell'articolo 85 delle norme approvate col Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e successive modificazioni e l'articolo unico del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810. È però data facoltà al Ministro dell'aeronautica di trasferire, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica gli ufficiali di complemento del Regio esercito o della Regia marina o di altri ruoli della Regia aeronautica che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già iniziato i corsi di pilotaggio militare e conseguano il relativo brevetto.

ART. 3.

Indipendentemente da quanto previsto dal 1° e 2° comma dell'articolo 85 delle norme approvate col Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sostituito con l'articolo 19 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è in facoltà del Ministro dell'aeronautica di trasferire, col loro grado ed anzianità, nel ruolo servizi, ed eccezionalmente in quell'altro ruolo e categoria che, in relazione agli studi compiuti, sarà ritenuto più rispondente agli interessi della Regia aeronautica, gli ufficiali che per ragioni di età o per altri motivi lascino fondatamente presumere che non siano più in grado di disimpegnare le funzioni del ruolo naviganti, in relazione ai nuovi apparecchi e alle nuove forme di impieghi bellici.

Proroga di talune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. (1355)

ARTICOLO UNICO.

La disposizione di cui all'articolo 119 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, prorogata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sino al 30 giugno 1941-XIX, con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, è ulteriormente prorogata a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, per la parte relativa alla facoltà accordata al Ministro dell'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze di servizio.

Ampliamento degli organici dei sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico. (1356)

ARTICOLO UNICO.

Gli organici dei sottufficiali del corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, previsti dalla tabella B, allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	Al 1° genn. 1941	Al 1° genn. 1942	Al 1° genn. 1943
Marescialli di 1 ^a classe	58	70	82
Marescialli di 2 ^a classe	64	77	90
Marescialli di 3 ^a classe	68	82	95
Sergenti maggiori e Sergenti	310	371	433
	500	600	700

Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. (1357)

ART. 1.

Gli articoli 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 74, 78, 79, 80, 83, 85, 94, 97, 107, 108, 112, 113, 165, 240, 241, 242, 243, e 244 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, contenente disposizioni sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, sono modificati o sostituiti come segue:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle forze armate dello Stato.

« Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno *normale*, l'altro *speciale*.

« Il ruolo normale comprende il personale arruolabile pel servizio del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri due ruoli: *mobile* e di *riserva*. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto del quinto e sesto comma del presente articolo.

« Il ruolo *speciale* comprende invece il personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace. Gli iscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 44.

« In caso di chiamata alle armi, indetta in tempo di pace, dalla autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano.

« In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

« Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale - mobile e di riserva - ed al ruolo speciale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 42 sono trasferiti in un *ruolo degli indisponibili*.

« Gli iscritti al personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 106 e seguenti sono transitati in un *ruolo dei fuori quadro* ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« All'arruolamento nel *ruolo normale*, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini:

a) che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto; non abbiano compiuto il 60° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (uf-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ficiali); tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9, penultimo comma, e 40;

b) che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, si trovino nella posizione di « riformati » e da apposita visita medica siano riconosciuti idonei ai servizi della C. R. I.; abbiano compiuto il 20° anno di età e non superato il 60°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; non abbiano superato il 65° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9, penultimo comma, e 40;

c) soggetti ad obblighi militari verso le forze armate dello Stato, che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 55°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve peraltro essere contenuto in un numero che, periodicamente, il Ministero per la guerra fissa, in relazione al bisogno, ed essere autorizzato, caso per caso, dal Ministero stesso, che, d'intesa con gli altri Ministeri, stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno.

« Nei particolari riguardi degli appartenenti alla Regia marina, possono essere arruolati nel ruolo normale:

1°) nel personale direttivo:

Ufficiali: medici, farmacisti, commissari dei servizi contabili del C. R. E. M. che non abbiano obblighi di servizio militare in caso di mobilitazione, e non abbiano compiuto il 65° anno di età;

2°) nel personale di assistenza:

Sottocapi o comuni: riformati di classi anziane, non trasferiti nel Regio esercito, di età non inferiore ai 40 anni.

« Nei riguardi dei medici e dei farmacisti, non appartenenti alla Regia marina, che aspirino all'arruolamento nel ruolo normale, personale direttivo, sono stabilite le seguenti norme particolari:

a) se sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare, per età, e se non hanno compiuto il 65° anno di età, possono essere arruolati;

b) se si trovano nella posizione di « riformati », debbono essere sottoposti a visita diretta dal direttore di sanità del corpo di armata nella cui giurisdizione hanno residenza; se in detta visita:

risulta confermata la loro non idoneità al servizio militare, possono essere arruolati;

risultano invece pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, il loro arruolamento può essere autorizzato, qualora abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, ed esista capienza nel numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale, stabilito periodicamente dal Ministero per la guerra;

c) se sono soggetti ad obblighi militari, compresi in essi i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, e gli arruolati nel Regio esercito di statura inferiore a metri uno e centimetri cinquantacinque, di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, il loro arruolamento può essere autorizzato purchè abbiano raggiunto il 45° anno di età e non superato il 65°, esista capienza nel censo numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale e non si oppongano altre limitazioni che il Ministero della guerra stabilisse nel fissare detto numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo in parola.

« All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi forza armata dello Stato, dal 18° anno di età, fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

« Se gli elementi da inscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale rivestono un grado in una delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, potranno conseguire la nomina nel corrispondente grado del personale della C. R. I. conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 19 e 33 della presente legge e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 13 e seguenti.

« Per i medici e farmacisti però l'anzianità di grado sarà quella della data del superato esame di stato per l'esercizio professionale, ove non siano già ufficiali in congedo del corrispondente ruolo sanitario nelle menzionate forze armate dello Stato.

« Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

articoli 15, comma a) e 16 comma b), o la nomina a sottotenente di complemento delle su citate forze armate dello Stato, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della C. R. I., seguendo le norme indicate dall'articolo 11 e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25. Avvenuta la nomina ad ufficiale, l'interessato verrà cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 9.

« Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 13 e 14, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico ed a sottotenente chimico-farmacista, della C. R. I., od abbiano ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento, debbono essere cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

Essi possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 11, e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25; il loro arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è peraltro subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dal presente articolo per l'iscrizione di medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« I riformati di cui al precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'Associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'Associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C. R. I. non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Non potranno essere ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perchè ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati

dal regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione e negli specchi annessi al regolamento stesso.

« Potranno invece essere ammessi coloro i quali ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purchè tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.

« L'arruolamento del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonché dei maestri elementari iscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori delle scuole ed Istituti mantenuti con concorso dello Stato, sia nel tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale essi appartengono ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nella presente legge, debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora ad una Forza armata dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;

d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui al precedente articolo 6, o, quando non sia possibile, dal medico condotto del Comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal podestà, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'Associazione, in relazione al disposto del su accennato articolo;

e) attestato del podestà, o del direttore della fabbrica, dello stabilimento o dell'amministrazione, cui l'aspirante appartiene, che dichiara la sua professione, arte o mestiere;

f) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenza, laurea, ecc.) richiesti dagli articoli seguenti per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda, nonché il loro grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

g) consenso dell'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando faccia parte del personale dello Stato o degli altri personali di cui all'articolo 7, terzo comma;

h) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

i) per i cappellani militari non iscritti al Partito Nazionale Fascista, una dichiarazione del sacerdote interessato, vistata dall'Ordinario Militare per l'Italia, dalla quale risulti la di lui incondizionata adesione ai principi del Regime, e per tutti i cappellani una dichiarazione dell'Ordinario Militare dalla quale risulti che il sacerdote non riveste alcun ufficio di cura d'anime di cui all'articolo 3 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929-VII, ed è quindi disponibile per mobilitazione.

« Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto di ufficio dal Comitato centro di mobilitazione interessato, al procuratore del Re del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è situato il Comune di nascita dell'interessato. Il certificato penale dovrà essere richiesto e rilasciato a norma dell'articolo 606, II comma, del Codice di procedura penale.

« I presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti Autorità militari.

« I Comitati centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta civile, morale e politica e sulla razza, rivolgendosi alla Regia questura ed ai Reali carabinieri.

« Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda.

« I Comitati centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'Associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sullo stato degli ufficiali delle Forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere — me-

dante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministro delle finanze — a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della C. R. I. gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica ed il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV ».

« Nell'articolo 15, lettera a), dopo le parole: « titolo equipollente », sono aggiunte le seguenti: « stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della guerra di concerto coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze.

Il primo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro della guerra, d'intesa col Ministro delle finanze, su relazione del presidente generale dell'Associazione alle Autorità tutorie ».

Il secondo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Il giuramento sarà effettuato alla presenza del Presidente del Comitato centro di mobilitazione o di un ufficiale della C. R. I. all'uopo delegato ».

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Il personale direttivo, ruolo normale (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purché conservi la idoneità richiesta per tali servizi.

« La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei Comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del Comitato. La non idoneità per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ragioni fisiche dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

« Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronunzierà il parere la Commissione centrale del personale di cui all'articolo 25.

« La decisione definitiva relativa ai predetti passaggi di ruolo spetta al Presidente Generale e contro il merito di tale provvedimento non è ammesso ricorso.

« Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente articolo 48 ».

L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o fossero dispensati, in seguito, dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

« Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari (iscritti, cioè, nel ruolo normale-mobile e di riserva) i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, abbiano assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importino la indisponibilità per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

« Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« Allorchè vengano a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili di cui al precedente articolo 42, i provenienti dal ruolo normale mobile saranno collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 108, 112 e 113. Tale collocamento fuori quadro è da subordinare alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

« I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale saranno trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità ».

L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concor-

tere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, ma subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni stabilite, per detto arruolamento, dall'articolo 5. In caso di iscrizione conservano grado ed anzianità. Al passaggio nel ruolo fuori quadro non si farà peraltro luogo quando vi siano corrispondenti vacanze nell'organico.

« Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono essi pure concorrere — subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni di cui all'articolo 5 — all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, però nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 78° anno di età per il grado di maggior generale, del 73° anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del 70° anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del 68° anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore, il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

« Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il 58° anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cesseranno di appartenere al personale dell'Associazione, allorchè avranno compiuto il 68° anno di età ».

All'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1°) Nel 1° comma, dopo la lettera f) del n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

« g) per sopravvenuta dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione, nei confronti del personale di assistenza iscritto tanto nel ruolo normale quanto in quello speciale ».

2°) Prima del penultimo comma è aggiunta la seguente lettera:

« C) Per il personale di assistenza che abbia conseguito la iscrizione nel personale direttivo ».

Nell'articolo 74, fra il 3° e 4° comma sono inseriti i seguenti tre commi:

« Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al corrispondente grado nell'Associazione col-la stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 75, 3° comma, e 78, e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 81.

« Agli ufficiali medici e farmacisti però la norma del precedente comma è applicabile solo nel caso che la promozione nelle su indicate Forze Armate sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari.

« Ove l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non sia compresa nei limiti di anzianità stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sarà collocato fuori quadro ed il suo rientro nel ruolo di provenienza avverrà secondo il disposto degli articoli 112 e 113 ».

All'articolo 78 sono apportate le seguenti varianti:

Nella voce: « Per gli ufficiali medici », la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) diploma di specializzazione in una branca medico-chirurgica conseguito secondo le modalità prescritte dalla legge ».

Nella stessa voce « per gli ufficiali medici », è aggiunta la seguente lettera *e*):

« *e*) ogni altro titolo che venisse prescritto per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali delle categorie in congedo delle forze armate ».

Il periodo che segue la voce « per gli ufficiali commissari e contabili », è sostituito dal seguente:

« Gradi superiori al sottotenente, fino a quello di capitano compreso; possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) lodevole servizio prestato nell'Associazione;

b) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc.;

c) impiego presso Amministrazioni statali, parastatali, enti locali;

d) attività nella libera professione che dimostri la idoneità al disimpegno delle mansioni inerenti al grado superiore.

« Gradi superiori al capitano, fino a quello di colonnello: possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) laurea in legge, in scienze economiche e commerciali, in scienze economiche marittime, in scienze politiche sociali o in ingegneria;

b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali, la cui qualifica sia riconosciuta dai competenti organi federali;

e) dirigente o segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali ».

Nel terzo comma, n. 1 dell'articolo 79, sono soppresse le parole: « posteriori alla nomina od all'ultima promozione dell'interessato ».

Tra il 1° e il 2° comma dell'articolo 80 è aggiunto il seguente: « I membri della Commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del Comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

avanzamento ad anzianità: « Perché l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 »;

avanzamento a scelta: « Perché l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 ».

« Per l'ufficiale « non prescelto » per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione: « Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 19..... (segue la motivazione).

« L'ufficiale « non prescelto » per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta soltanto se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese o abbia conseguito nuovi titoli o benemerienze valutabili per l'avanzamento. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento ».

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere — mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministero delle finanze — a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

Il 2° comma dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

« L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente articolo 92, sarà effettuato con apposito esame sulle materie che verranno fissate dal Comitato centrale anche in base ai programmi che fossero stati o venissero eventualmente stabiliti dai Ministeri militari per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle forze armate in analoghe condizioni ».

L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« Per i candidati che abbiano riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il presidente del Comitato centro di mobilitazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al Comitato centrale, per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del Presidente generale ».

Il 2° e 3° comma dell'articolo 107 sono sostituiti dai seguenti:

« È inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui all'articolo 5, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.

« Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianità od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle forze armate dello Stato, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli ».

Nell'articolo 108, le parole: « nei ruoli normali, mobili o di riserva » sono sostituite dalle altre: « nel ruolo normale-mobile ».

Al 1° comma dell'articolo 112, è aggiunto il seguente periodo: « Tale trasferimento sarà

effettuato nel gennaio di ogni anno allorché dovrà procedersi a quanto dispone l'articolo 74 ultimo comma ».

L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

« Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità a termini dell'articolo 43 ».

Il secondo comma dell'articolo 165 è sostituito dal seguente: « Agli assegni di cui sopra si applica il disposto dell'articolo 186 ».

L'articolo 240 è sostituito dal seguente:

« Presso ogni distretto militare (per gli appartenenti alla leva di terra), presso il ministero della marina (per i dipendenti ufficiali in congedo), presso ogni capitaneria di porto (per i dipendenti sottufficiali e militari di truppa), e presso l'Ispettorato leva e matricola della Regia aeronautica (1) deve essere tenuto al corrente un ruolo matricolare, opportunamente adattato, degli iscritti al personale della C. R. I. e cioè:

per il Regio esercito, il ruolo 105-A (C. R. I.);

per la Regia marina, il ruolo 1884-A (C. R. I.);

per la Regia aeronautica, il ruolo K-A (C. R. I.).

« In questi ruoli, distinti per gradi, debbono essere iscritti tutti coloro i quali fanno parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della C. R. I. che, per fatto di leva, appartennero (2), appartengono (3), o avrebbero appartenuto (4) al Distretto, al Ministero della marina o capitaneria di porto o all'ispettorato leva e matricola.

(1) Di nuova costituzione, provvede alla leva e matricola degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente ed a quelli vincolati a ferme speciali, nonché a tutto il personale militare appartenente in modo permanente alla forza in congedo della Regia aeronautica.

(2) Cioè, i militari in congedo assoluto.

(3) Cioè, gli aventi tuttora obblighi militari.

(4) Cioè, i riformati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. debbono segnalare ai competenti distretti, al Ministero della marina, alle capitanerie e ispettorato suindicati, a seconda dei casi, tutti gli iscritti fra il personale suaccennato, sia del ruolo *normale* (mobile e di riserva) che del ruolo *speciale* (articolo 1 della presente legge), indicando per ciascuno tutti gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.).

« Tali ruoli devono essere tenuti, dai suindicati enti militari, separatamente e distintamente per il personale direttivo (ufficiali) e per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) e in ciascuno di questi due ruoli gli interessati prenderanno una numerazione unica e progressiva (1) seguita dalla sigla « C. R. I. » e dal numero di matricola che il personale ha nell'Associazione.

« I distretti, il Ministero della marina, le capitanerie di porto e l'ispettorato leva e matricola dovranno poscia comunicare al competente Comitato centro di mobilitazione della C. R. I. il numero assegnato a ciascun iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.).

« Il numero matricolare complessivo di ciascun iscritto risulterà, presso i Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. formato come segue:

« Sotto il numero di matricola che l'iscritto ha nei ruoli dell'Associazione, seguito dal numero distintivo del Comitato, saranno segnati, a seconda dei casi, il numero distintivo del distretto competente, oppure le formule « Marina-Roma » (per gli ufficiali iscritti nel ruolo tenuto dal Ministero della marina) e « Compamare » seguita dalla sede della competente capitaneria di porto (per i sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo tenuto dalla capitaneria di porto), o la sigla « I. L. M. » (per gli iscritti della Regia aeronautica), nonchè il numero acquisito dall'iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) degli enti sopradetti (2).

(1) A cominciare dal n. 1, in modo che nel medesimo ruolo uno stesso numero non possa essere assegnato a due iscritti.

(2) 1° esempio, per il Regio esercito:

150-I
24-200-105-A

Cioè: iscritto al n. 150 del Comitato di Torino (I) segnato presso il distretto militare di

« La procedura suindicata non è applicabile al personale per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 17 e 29 ».

L'articolo 241 è sostituito dal seguente:

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. dovranno comunicare ai distretti militari, al Ministero della marina, alle capitanerie di porto e all'Ispettorato leva e matricola, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le sole variazioni matricolari che si riferiscono:

- a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;
- b) a promozioni;
- c) a modificazioni dello stato giuridico;
- d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni;
- e) a dichiarazioni di diserzione, denuncia al Tribunale (o ad altra autorità giudiziaria, sia ordinaria che speciale), per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e commutazioni di pene;
- f) ai ricollocamenti in congedo;
- g) a cancellazioni dai ruoli della C. R. I.

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. provvederanno altresì, ai sensi dei

Novara (24) al n. 200 del ruolo 105-A (C.R.I.) del distretto stesso.

2° esempio, per la Regia marina:

a) per gli ufficiali:

220-III
Marina-Roma 325
1884-A

Cioè: iscritto al n. 220 del Comitato di Milano (III) segnato presso il Ministero della marina al n. 325 del ruolo 1884-A (C.R.I.) del Ministero stesso.

b) per i sottufficiali e militari di truppa:

126-IV
Compamare 450
1884-A Genova

Cioè: iscritto al n. 126 del Comitato di Genova (IV) segnato presso la Capitaneria di porto di Genova al n. 450 del ruolo 1884-A (C.R.I.) della Capitaneria stessa.

3° esempio, per la Regia aeronautica:

120-V
ILM-175-K-A

Cioè: iscritto al n. 120 del Comitato di Verona (V) segnato presso l'Ispettorato leva e matricola al n. 175 del ruolo K-A (C.R.I.) dell'Ispettorato stesso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

paragrafi 20 e 21 dell'istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, a trasmettere alle competenti autorità l'elenco nominativo delle proposte di dispensa, e le tessere relative ».

L'articolo 242 è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.), i distretti, il Ministero della marina, le capitanerie di porto e l'Ispettorato leva e matricola segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione:

Chiamato in servizio nel personale della C. R. I., col grado di..... (ovvero in qualità di milite) il.....

« Per i ricollocamenti in congedo:

Inviato in congedo il.....

« Nei suaccennati ruoli saranno iscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

« Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stati di servizio del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica le seguenti variazioni:

Chiamato in servizio nel personale della C. R. I. (N..... del ruolo..... (C. R. I.) li....

Inviato in congedo dalla C. R. I. li....

L'articolo 243 è sostituito dal seguente:

« Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 240 e 241 saranno fatte dai Presidenti dei comitati centri di mobilitazione della C. R. I. al Presidente Generale dell'Associazione mediante elenchi dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) dei rispettivi enti militari ».

L'articolo 244 è sostituito dal seguente:

« Il numero che ciascun ufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio ».

ART. 2.

È abrogata la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1556, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la C. R. I.

Resta ferma la deroga stabilita dal Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. (1370)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Modifiche alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del Regio esercito. (1373)

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è sostituito dal seguente:

« Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

« Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado; siano, dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera; posseggano una licenza dell'ordine medio o titolo di studio equipollente e abbiano sempre riportato, nel grado, la classifica di ottimo.

« I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianità, nel limite dei posti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riservati alla scelta dal 1° comma del presente articolo.

« I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

« Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra ».

ART. 2.

L'articolo 5 della predetta legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è sostituito dal seguente:

« I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianità al compimento del quarto anno di grado, di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa.

« I marescialli capi idonei all'avanzamento sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno di grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado.

« Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerienze di servizio o spiccate qualità militari, semprechè i sottufficiali proposti siano in possesso dello stesso titolo di studio richiesto per l'avanzamento a scelta dei sergenti maggiori col precedente articolo 1 e siano stati inoltre sempre classificati ottimi nei gradi di maresciallo.

« Tali promozioni non dovranno superare però il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianità, e con precedenza del promosso a scelta.

« Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei nell'anno successivo, ferme restando le disposizioni di cui sopra ».

ART. 3.

Per l'avanzamento a scelta dei marescialli promossi tali antecedentemente al 31

dicembre 1942-XXI, si potrà prescindere dal requisito del titolo di studio qualora gli stessi abbiano meritato una medaglia al valor militare od una promozione al merito di guerra od almeno due croci al merito di guerra per due differenti campagne.

Nomina dei legionari fiumani ad ufficiali di complemento del Regio esercito. (1374)

ART. 1.

Il limite massimo di età per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento del Regio esercito è portato a cinquantacinque anni per i sottufficiali e militari di truppa che, appartenendo a classi alle armi od in congedo, abbiano prestato servizio nella Milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 ed abbiano ottenuto l'equiparazione di tale servizio a quello prestato nel Regio esercito ai sensi della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.

Oltre a quanto è disposto dagli articoli 24 e 25 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni, i sottufficiali e militari di truppa indicati nel comma precedente possono ottenere la nomina ad ufficiale di complemento se provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento possono essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'idoneità a sergente.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche a coloro che, non avendo ancora concorso alla leva nel Regio esercito, oppure essendo stati riformati, si arruolarono direttamente, dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921, nella Milizia legionaria fiumana ed abbiano ottenuto l'equiparazione di tale servizio a quello prestato nel Regio esercito ai sensi della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.